



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO DI LONGI

Dei Comuni di Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Mirto e San Salvatore di Fitalia

Via Vittorio Veneto 98070 – LONGI (Me) ☎ 0941-485153

CODICE MECCANOGRAFICO: MEIC847009 – AMBITO TERRITORIALE: SIC0016

CODICE FISCALE: 84004830836 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFX2P2

PEO: meic847009@istruzione.it – PEC: meic847009@pec.istruzione.it

Sito web: <http://www.comprensivolongi.edu.it>

CIRCOLARE N. 082

Longi, 27/10/23

**Al Personale docente e ATA
dell'IC di Longi
Sito**

Oggetto: - DISPOSIZIONI E INDICAZIONI SULLA SICUREZZA – ad integrazione degli altri documenti sulla sicurezza vigenti nell'Istituto.

L'Istituto Comprensivo di Longi, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza scolastica (*Lgs nr. 626/94 APPLICAZIONE DELLE NORME D'IGIENE E SICUREZZA NELLE SCUOLE e DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*),

CONSIDERATO:

- **che** i lavoratori hanno l'obbligo di osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite in materia di sicurezza negli ambienti lavorativi-scolastici da parte del DS, R.S.P.P. e del preposto,
- **che** l'art. 20, comma 2, lettera h) dello stesso Decreto afferma che il lavoratore ha l'obbligo di “h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro” il quale è tenuto ad adempiere agli obblighi di formazione, di informazione e di addestramento,
- **che** i documenti sulla sicurezza vigenti nell'Istituto Comprensivo: D.V.R., Piano di emergenza e di evacuazione, ecc, sono soggetti, tramite circolari o altri documenti, ad integrazioni varie,

❖ dispone, ad integrazione di tutti i documenti sulla sicurezza in possesso della scuola, le seguenti indicazioni relative al personale docente:

- Non fare agganciare alla spalliera della sedia gli zaini degli alunni e tantomeno farli appoggiare ai piedi delle sedie poiché possono essere causa di inciampo e di caduta ed ostacolano il percorso di fuga.
Disposizioni: appoggiare gli zaini al muro perimetrale.
- Assicurarsi che il peso massimo degli zaini scolastici e tutto il loro contenuto non superi il 10% (peso consigliato) del peso degli alunni; se supera il 15 % del peso corporeo risulta troppo pesante e mette l'alunno a rischio di lesioni.
Disposizioni: organizzare il piano di lavoro tra i docenti della classe per evitare il sovraccarico.
- Assicurarsi costantemente che gli alunni non salgano sulle sedie, sui banchi o sulle scrivanie poiché queste azioni costituirebbero pericolo con possibilità di cadute.
disposizioni: vigilanza costante per tutta la durata delle lezioni (vedi regolamento sulla vigilanza).

- Assicurarsi costantemente che gli alunni non salgano sui davanzali e non si sporgano dalle finestre, queste azioni costituirebbero pericolo con possibilità di cadute.

*Disposizioni: **vigilanza costante per tutta la durata delle lezioni** (vedi regolamento sulla vigilanza).*

- Tenuto conto che in quasi tutti i plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo di Longi non esistono spazi esterni a norma per le attività fisiche, i docenti devono costantemente assicurarsi, qualora si dovesse svolgere un'attività all'area aperta, che gli alunni non corrano in prossimità di scale, gradini, spigoli, ostacoli vari, cancelli, ringhiere e se il pavimento è accidentato o sconnesso. Queste azioni costituirebbero pericolo con possibilità di urti e cadute.

*Disposizioni: **vigilanza costante per tutta la durata delle lezioni** (vedi regolamento sulla vigilanza); dove non esistono spazi ritenuti idonei dal docente per le attività di educazione fisica, limitare le attività ad esercizi di ginnastica da fermi o a terra su appositi tappetini.*

- Assicurarsi costantemente che gli alunni non si sporgano dalle ringhiere delle scale durante il tragitto ingresso/uscita, queste azioni costituirebbero pericolo con possibilità di cadute.

*Disposizioni: **vigilanza costante per tutta la durata delle lezioni** (vedi regolamento sulla vigilanza).*

- Assicurarsi costantemente che gli alunni non corrano nei corridoi o nelle scale, queste azioni costituirebbero pericolo con possibilità di urti e cadute.

*Disposizioni: **vigilanza costante per tutta la durata delle lezioni** (vedi regolamento sulla vigilanza).*

- Tenuto conto che:

- non è del tutto possibile prevedere e prevenire tutti i potenziali pericoli ai quali sono esposti gli alunni durante lo svolgimento delle uscite didattiche e gite scolastiche (*a causa di spostamenti vari e tragitti da effettuarsi a piedi in centri abitati, spostamenti in pullman, "abituale" disubbidienza da parte di alcuni alunni ai continui richiami, ecc.*);

- non può essere garantita la custodia attiva degli alunni per tutte le ore delle uscite e soprattutto 24 ore su 24 (qualora siano previsti dei pernottamenti), anche in presenza di docenti responsabili ed estremamente attenti;

- alla luce degli innumerevoli potenziali pericoli che un'uscita didattica comporta e la loro imprevedibilità, non ci si può solamente affidare alle norme di comportamento e di custodia attuate ordinariamente nell'ambiente scolastico nonché alle normative nazionali vigenti;

ad oggi, quindi, non è del tutto possibile prevedere e prevenire i rischi durante le uscite didattiche ed i viaggi d'istruzione e garantire la totale sicurezza degli alunni.

*Disposizioni: attuare una più stretta **vigilanza costante per tutta la durata delle uscite didattiche e dei viaggi d'istruzione** (vedi regolamento sulla vigilanza). Aumentare, quanto possibile, il numero dei docenti accompagnatori.*

Altre disposizioni sulla sicurezza

- Si ricorda a tutti i destinatari in indirizzo il divieto tassativo di fumare negli spazi (interni ed esterni) dei plessi scolastici, in base alla normativa di riferimento in vigore, Legge 3/2003; nota MIUR 527 del 27/01/2014, affinché tutti si attengano ad esso con scrupolosa osservanza, per non incorrere nelle sanzioni previste.
- Utilizzare correttamente Lim, Computer, prese ed altri dispositivi elettrici (evitare che gli alunni vi entrino in contatto, soprattutto per quanto concerne il collegamento di dispositivi elettrici alle prese).
- Segnalare immediatamente per iscritto al DS, al R.S.P.P. o al preposto, le deficienze degli impianti o dispositivi, nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui il personale scolastico venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente.
- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, etc.

- Non compiere di propria iniziativa operazioni non di competenza che possano pregiudicare la propria sicurezza e quella altrui.
- Segnalare al preposto per la sicurezza nei plessi e, tramite lui, all’R.S.P.P. d’Istituto, tutte le non conformità presenti in aula e nel plesso o le situazioni di pericolo rilevate (spigoli di infissi ad altezza di alunno, difficoltà durante le prove di evacuazione simulate, in particolare per gli alunni diversamente abili, dispositivi antincendio alterati, scarsa pulizia dei locali scolastici, arredi non a norma, ingombri vari, ecc.). Si ricorda che i docenti diventano automaticamente responsabili se, per imperizia, non denunciano la situazione ai responsabili per la sicurezza e di conseguenza al D.S. perché, a norma di codice civile (art. 2048)*, sono considerati responsabili diretti di eventuali danni ai loro studenti derivanti da situazione di pericolo di cui a conoscenza e non segnalati.
- Attenersi, per quanto di competenza, al regolamento scolastico recante disposizioni della vigilanza sugli alunni - pianificazione generale dell’organizzazione della vigilanza.

** Infatti, il docente è responsabile degli alunni e degli atti da essi commessi ai sensi dell'art. 2048 del codice civile che recita: "I precettori (insegnanti) e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno (art. 2056 C.C.) cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (omessa vigilanza). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Pertanto, anche sotto l'aspetto del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, l'insegnante ha l'obbligo giuridico di segnalare ufficialmente e dettagliatamente al superiore gerarchico le anomalie ed i rischi presenti sul proprio posto di lavoro (aula). Solo se ha adempiuto a tale incombenza si può ritenere completamente esente da qualsivoglia responsabilità di tipo disciplinare, amministrativo, civile e penale."*

❖ **L’Istituto, inoltre, dispone le seguenti indicazioni sulla sicurezza per il personale non docente:**

- Chiudere a chiave e rendere inaccessibili agli alunni tutti gli armadietti con i detersivi presenti nella scuola.
- Pulire scrupolosamente tutti gli ambienti scolastici attenendosi alle norme per la corretta pulizia e disinfezione degli ambienti scolastici.
- Attenersi, per quanto di competenza, al regolamento scolastico recante disposizioni della vigilanza sugli alunni - pianificazione generale dell’organizzazione della vigilanza.

R.S.P.P.

Prof. Francesco Brancatelli

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D.L.gs. 82/2005 s.m.s. e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Miceli

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D.L.gs. 82/2005 s.m.s. e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.



MARIA
MICELI
29.10.2023
11:34:22
GMT+01:00